

In tema di reato ex **art. 171ter**, comma 2, lett. c) L. 633/1941, rientrano nella tutela penale del diritto d'autore di cui all'art. 2, comma 1, n. 10 L. 22 aprile 1941, n. 633, le opere di disegno industriale che abbiano di per se stesse carattere creativo nonché valore artistico, ricavabile, quest'ultimo, da parametri oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, in ambienti culturali e istituzionali, della sussistenza di qualità estetiche e artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato tanto elevato da trascendere quello legato alla sola funzionalità o la creazione da parte di un artista noto (Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2022, n. 30289).

Art. 25decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. L'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116 aveva inserito il presente articolo (art. 25novies) a fronte della esistenza di un articolo con identica numerazione e inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

Sommario: 1. Introduzione e sanzioni. - 2. La giurisprudenza.

1. Introduzione e sanzione

L'art. 25decies, inserito dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 prevede tra i reati presupposto della responsabilità degli enti il delitto di cui all'art. 377bis c.p., a sua volta inserito nel Codice penale dall'art. 20, L. 1° marzo 2001, n. 63 che punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere. La norma prevede una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. L'art. 377bis c.p. è stretto parente della norma di cui all'art. 377 c.p., attualmente denominato a causa della sostituzione della rubrica, effettuata dall'art. 14, comma 1 L. 16 marzo 2006, n. 146, "intralcio alla giustizia", mentre originariamente nel codice penale sostantivo aveva preso il *nomen juris* di subornazione del teste. Inquadra-to nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia, è ben possibile che tale fattispecie criminosa venga commessa anche nell'ambito di una persona giuridica, non tanto da parte di un dipendente quanto piuttosto da parte di un dirigente, che evidentemente in tal modo agisce non solo per sé, ma soprattutto nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Ciò spiega pertanto la ragione dell'inserimento della fattispecie di cui all'art. 377bis c.p. nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità da reato dell'ente.

2. La giurisprudenza

È configurabile il tentativo in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377bis, c.p., a condizione che il destinatario della condotta abbia già assunto la qualifica di chiamato a rendere dichiarazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo, non risultando agli atti che il soggetto fosse stato chiamato a deporre,

e, a fronte dell'ammissione al rito abbreviato non condizionato, essendo anzi del tutto eventuale e ipotetica una tale evenienza) (Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 2018, n. 991).

Si configura il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche qualora la condotta – nelle forme tipiche della violenza, della minaccia ovvero dell'offerta di denaro od altre utilità – sia rivolta non direttamente al soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma a terze persone a questi legate da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, al fine di condizionare il dichiarante. (Fattispecie relativa a minacce rivolte ai familiari di un collaboratore di giustizia già intraneo ad un clan camorristico, a seguito della decisione dello stesso di ammettere le proprie responsabilità in ordine ad un tentativo di incendio ai danni di una vittima di richieste estorsive da parte di esponenti del clan) (Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2017, n. 51265).

Art. 25undecies

Reati ambientali (1) (2)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote **(3) (4)**;

b) per la violazione dell'articolo 452quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote **(3) (5)**;

c) per la violazione dell'articolo 452quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote **(6)**;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote **(6) (7)**;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote **(6) (8) (9)**;

f) per la violazione dell'articolo 727bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote **(6)**;

g) per la violazione dell'articolo 733bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote **(6)**;

1bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a)* **(10) (11)**.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote **(12)**.

b) per i reati di cui all'articolo 256 **(13) (14)**:

1) per la violazione dei commi 1, lettera *a)*, e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera *b*), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (**15**);

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 (**16**);

g) per la violazione dell'articolo 260bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (**17**).

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi (18).

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Articolo in corso di modifica per mezzo dell'art. 6 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lett. a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

(4) L'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha sostituito la parola «duecentocinquanta» con «quattrocento».

(5) L'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha sostituito le parole «da quattrocento a ottocento quote» con «da seicento a novecento quote».

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lett. a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

(7) L'art. 6, comma 1, lett. a), n. 3 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha sostituito la parola «trecento» con «quattrocentocinquanta».

(8) L'art. 6, comma 1, lett. a), n. 4 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha sostituito la lett. e) con la seguente: «e) per la violazione dell'articolo 452sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma».

(9) L'art. 6, comma 1, lett. a), n. 5 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha inserito, dopo la lett. e), le seguenti:

«e-bis) per la violazione dell'articolo 452septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo 452terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo 452quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma».

(10) Comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

(11) L'art. 6, comma 1, lett. *b*) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha sostituito le parole: «*al comma 1, lettere a) e b)*» con le seguenti «*al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater)*» e soppresso le parole «, *per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)*».

(12) L'art. 6, comma 1, lett. *c*), n. 1 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha inserito dopo la lett. *a*) le seguenti:

«*a-bis) per il reato di cui all'articolo 255bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;*

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255ter:

1) *per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;*

2) *per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote».*

(13) L'art. 6, comma 1, lett. *c*), n. 2 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha sostituito la lett. *b*) con la seguente:

«*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

1) *per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;*

2) *per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

3) *per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;*

3*bis) per la violazione dei commi 1bis, primo periodo, e 3bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;*

3*ter) per la violazione dei commi 1bis, secondo periodo, e 3bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;*

3*quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote».*

(14) L'art. 6, comma 1, lett. *c*), n. 3 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha inserito, dopo la lett. *b*), la seguente:

«*b-bis) per il reato di cui all'articolo 256bis:*

1) *per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;*

2) *per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;*

3) *per la violazione del comma 3bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

4) *per la violazione del comma 3bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote».*

(15) L'art. 6, comma 1, lett. *c*), n. 4 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, alla lett. *e*) le parole: «*da centocinquanta a duecentocinquanta quote*» sono sostituite dalle seguenti: «*da trecento a quattrocentocinquanta quote*».

(16) L'art. 6, comma 1, lett. *c*), n. 5 del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha abrogato la lett. *f*).

(17) L'art. 6, comma 1, lett. *d*) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, dopo il comma 2, ha inserito il seguente:

«*2bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.*»

(18) L'art. 6, comma 1, lett. *e*) del D.L. 8 agosto 2025, n. 116, entrato in vigore in data 9 agosto 2025 in attesa di conversione, ha sostituito il comma 7 con il seguente:

«*7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati*

di cui agli articoli 452bis, 452quater, 452sexies e 452quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Le sanzioni. - 3. La giurisprudenza.

1. Introduzione

Tali reati presupposto, denominati ambientali, erano già previsti dalla legge delega 300/2000 unitamente alle lesioni e all'omicidio colposo commesso sul luogo di lavoro ma inserito nel D.Lgs. 231/2001 soltanto nel 2011 in quanto la riforma avrebbe dovuto recepire le Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato da navi, le quali, tra l'altro, obbligavano gli Stati Membri a punire, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive le persone giuridiche ritenute responsabili dei reati ivi indicati. L'articolo in esame prevede reati contravvenzionali inseriti con il D.Lgs. 121/2011 e delitti inseriti dalla L. 22 maggio 2015, n. 68. A titolo meramente esemplificativo tra le contravvenzioni possono citarsi lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione, o in violazione delle prescrizioni in essa contenute, previste rispettivamente all'art. 137, commi 2 e 3, T.U.A. in tema di tutela delle acque. In tema di rifiuti, la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006, in relazione alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non) in mancanza della prescritta autorizzazione; quella di cui all'art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006 in tema di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata; quella di cui all'art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006 nella parte in cui sanziona le inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni. Secondo la giurisprudenza «il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2, D.Lgs. 152/2006 contestato in relazione all'art. 6, lett. a) e lett. d) n. 2, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, e all'art. 6, lett. a) e lett. d) n. 2, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210, non rientra nel novero dei reati presupposti di cui all'art. 25undecies D.Lgs. 231/2001 e perciò non può legittimare l'affermazione della responsabilità dell'ente» (Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2022, n. 2234). Inoltre, vi rientrano anche le violazioni che hanno ad oggetto il superamento di valori prefissati direttamente dalla legge, o dalle autorità amministrative competenti come nel settore idrico, il reato di scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (art. 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006) in caso di superamento dei limiti previsti dal codice dell'ambiente ovvero dalle regioni, dalle province autonome o dall'autorità amministrativa; nel settore dell'inquinamento atmosferico, la fattispecie di emissione in atmosfera quando il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006). Sono incluse le fattispecie in tema di rifiuti di cui all'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006, che disciplina la violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nonché dell'art. 260bis, D.Lgs. 152/2006, relativamente a talune violazioni in materia di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) oltre che la contravvenzione di omessa bonifica di cui all'art. 257, D.Lgs. 152/2006, che sanziona chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee "con il superamento delle concentrazioni-soglia di rischio," laddove "non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242" e in relazione alla quale pure si è sostenuta in dottrina la natura di reato di danno a condotta libera (o reato causale puro), nel quale l'evento incriminato sarebbe l'inquinamento superiore ai limiti di accettabilità. In ordine ai delitti ambientali: inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.); morte o lesioni come conseguenza

di inquinamento ambientale (art. 452ter c.p.); disastro ambientale (art. 452quater c.p.); traffico di materiale radioattivo (art. 452sexies c.p.), impedimento del controllo (art. 452septies c.p.); omessa bonifica (art. 452terdecies c.p.), oltre ad un'aggravante per le associazioni a delinquere e di stampo mafioso, ove dirette a commettere delitti ambientali e i delitti ambientali quali l'inquinamento e disastro, anche in forma colposa; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452sexies c.p.; associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali, art. 452octies c.p.

Da un punto di vista storico va rilevato come il modello originario di reato ambientale fosse quello contravvenzionale, non solo per il carico sanzionatorio più lieve ma anche per il termine prescrizione più breve. Fu merito dell'allora ministro dell'ambiente, On. Edo Ronchi, che istituì una apposita commissione composta da magistrati, avvocati e accademici, tra i quali Adelmo Manna, incaricata di redigere per l'appunto una serie di fattispecie delittuose a tutela dell'ambiente, distinto nelle sue diverse componenti ovvero sia l'acqua, l'aria, il suolo ed il sottosuolo. Quando il progetto fu ultimato, trovò, come del resto nel caso dell'introduzione della responsabilità da reato degli enti, una accanita resistenza da parte di Confindustria, che si sarebbe mostrata d'accordo solo mediante il varo di una amnistia per il pregresso. Tale proposta fu però giustamente rigettata dal Ministro Ronchi e dalla commissione, per cui furono introdotti nel codice penale anche i delitti ambientali, tuttavia a maglie molto larghe e quindi con notevoli difficoltà probatorie nel dimostrare la sussistenza di tali reati, che mostra la ragione per cui i delitti ambientali hanno sempre trovato difficoltà nella loro pratica implementazione. A mo' di esempio si faccia il caso dell'inquinamento ambientale ove l'evento è caratterizzato da una sorta di "gigantismo" che abbiamo già rinvenuto nei reati contro l'economia pubblica, e che provoca inevitabilmente notevoli difficoltà a livello probatorio. L'evento in questione consiste infatti in una "compromissione o deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un sottosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna." In tal modo, l'Associazione degli industriali anche se non era riuscita ad ottenere il suo principale obiettivo, aveva però raggiunto lo scopo non indifferente di rendere tali fattispecie a maglie molto larghe e quindi di non facile applicazione nella concreta prassi giurisprudenziale (A. GALANTI (1); G. AMENDOLA (2); A. MANNA (3); O. MARCELLO di GIUSEPPE (4); A. SORIENTE (5)). Da ultimo, è necessario evidenziare la recentissima modifica, approvata con decreto-legge denominato "Terra dei Fuochi" (D.L. 8 agosto 2025, n. 116) entrato in vigore il 9 agosto 2025 con il quale, all'art. 6, si pongono diverse modifiche, tra le quali l'introduzione di nuovi reati presupposto:

- Impedimento del controllo (art. 452septies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452terdecies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452quaterdecies c.p.);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255bis D.Lgs. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255ter D.Lgs. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256bis D.Lgs. 152/2006).

Inoltre, il D.L. ha apportato delle modifiche ai seguenti reati presupposto del D.Lgs. 152/2006:

- art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 258 (Violazioni documentali (registri, formulari, comunicazioni));
- art. 259 (ora rubricato Spedizione illegale di rifiuti (in sostituzione di Traffico illecito)).

Appare opportuno segnalare anche che il legislatore ha introdotto, per la sola persona fisica, l'art. 259bis nel D.Lgs. 159/2006, che prevede un aumento di pena fino a un terzo per i reati di cui agli artt. 256, 256bis e 259 se commessi nell'ambito dell'attività di impresa o altra attività organizzata. In tali casi, è prevista anche la responsabilità del titolare o del responsabile dell'attività per **omessa vigilanza**, con l'anomala applicazione alla persona fisica delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

2. Le sanzioni

L'art. 25undecies prevede sanzioni pecuniarie per tutti i reati mentre solo in relazione a talune fattispecie ritenute di maggior gravità, anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Sono previste infine, come già rilevato, la sanzione della confisca obbligatoria del prezzo e/o del profitto in caso di condanna dell'ente (art. 19, D.Lgs. 231/2001), nonché l'interdizione definitiva dall'esercizio di un'attività ex art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/2001, solo con riferimento alle fattispecie richiamate al comma 8. Le sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, invece, sono previste soltanto in relazione ai reati di disastro ambientale (art. 452quater c.p.), inquinamento ambientale (art. 452bis c.p., per un massimo di un anno, in deroga al limite generale di durata massima delle sanzioni interdittive, di cui all'art. 13, comma 3, pari a due anni), scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D.Lgs. 152/2006), scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D.Lgs. 152/2006), scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in violazione dei divieti di cui agli artt. 103 e 104 D.Lgs. 152/2006 (art. 137, comma 11, D.Lgs. 152/2006), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006 ora sostituito dall'art. 452quaterdecies), nonché (per un massimo di sei mesi) per i reati di inquinamento – marino, da navi – doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007) e colposo (art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007), in quest'ultima ipotesi solo nel caso si siano determinati danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

L'art. 25undecies, comma 8, prevede anche la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, comma 3) quando l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006 ora sostituito dall'art. 452quaterdecies) e inquinamento marino da navi doloso (art. 8, D.Lgs. 202/2007). Per ulteriori approfondimenti, cfr L. CORNACCHIA (6).

In relazione al sistema sanzionatorio, con il citato **Decreto "Terra dei Fuochi"** è stato modificato il **comma 7 dell'art. 25undecies** in relazione alle sanzioni interdittive stabilendosi, in due fattispecie (art. 452sexies e art. 256), la sanzione pecuniaria fino a **1.200 quote** e quindi oltre il limite massimo di **1.000 quote** previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, oltre alle modifiche apportate per le sanzioni pecuniarie (a cui si rimanda nelle note dell'articolo in commento), per le interdittive è stato previsto che, nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lett. *a*), n. 2), e al comma 5, lett. *b*) e *c*), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lett. *b*), *b-bis*) ed *e*), si applicano, invece, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli artt. 452bis, 452quater, 452sexies e 452quaterdecies del codice penale, agli artt. 256, 256bis e 259 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3. Infine, siccome con il decreto-legge in questione si è superato il tetto massimo per le sanzioni pecuniarie previsto dall'originario D.Lgs. 231/2001, o il legislatore delegato metterà mano a questa incongruenza, oppure si porrà un problema di legittimità costituzionale di tale superamento per contrasto con il principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e con il principio di proporzionalità della pena ricavabile dall'art. 27, comma 3, Cost.

3. La giurisprudenza

In tema di responsabilità degli enti per reati ambientali, il modello di organizzazione e di gestione, per avere efficacia esimente, dev'essere adottato in riferimento alla specifica struttura ed al tipo di attività dell'impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti,

le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l'ambiente, e dev'essere efficacemente attuato, salvi i casi di cui all'art. 6, commi 4 e 4bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, mediante l'istituzione dell'organismo di vigilanza dotato di concreti poteri di controllo, e la previsione di sistemi di revisione periodica, che garantiscano la tenuta nel tempo di quel modello (Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2023, n. 27148).

In tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, risponde dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25undecies, D.Lgs. 231/2001, la società che effettui un'attività di recupero non autorizzata (in particolare la "messa in riserva" di cui alla voce R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) dovendosi ritenere che tale condotta integri un illecito permanente atteso che lo stesso si protrae sino all'interruzione della condotta illecita da individuarsi con l'ottenimento dell'autorizzazione, ovvero con la definitiva cessazione della specifica attività di recupero (Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2023, n. 37114). Sono responsabili per gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 24ter, comma 2, 25 e 25undecies, comma 2, lett. a), b), c), e), h), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le società che, nell'espletamento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione degli incidenti rilevanti e di igiene e sicurezza sul lavoro, agendo nel loro interesse e vantaggio, hanno cagionato danni ambientali nonché fatti corruttivi, anche associandosi tra loro allo scopo di commettere reati, e non hanno provveduto all'attuazione delle necessarie misure di sicurezza, prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori (Corte d'Assise d'Appello Taranto, 22 novembre 2022, n. 593).

Occorre precisare che è affetta dal vizio di difetto assoluto di motivazione la sentenza che, nel pronunciare condanna nei confronti dell'Ente per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25undecies, D.Lgs. 231/2001, si limiti ad accertare i profili di responsabilità delle persone fisiche, facendone derivare da ciò la piena responsabilità amministrativa della persona giuridica, senza individuare alcun percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice che, in esito a giudizio autonomo, proceda a indicare quale interesse o vantaggio per il medesimo Ente sia conseguito per l'Ente dalla commissione del reato presupposto (Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2022, n. 34397).

Il delitto di inquinamento ambientale è integrato dalla compromissione e dal deterioramento del bene tutelato, rilevante se misurabile e significativo, senza che assuma rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante (nella specie, la compromissione e il deterioramento dell'ecosistema marino sono stati ritenuti significativi avendo ad oggetto centinaia di metri quadrati di fondale marino e il pregiudizio era misurabile, sia sotto il profilo della concentrazione degli agenti inquinanti immessi nel mare, sia con riferimento alle superfici di fondale oggetto dell'atrofizzazione riscontrata nell'esplorazione dei fondali marini) (Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 2021, n. 11998).

La condotta "abusiva" del delitto di inquinamento ambientale comprende, non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; infatti, quando la causa dell'inquinamento è attribuibile agli scarichi, non conta la rilevanza penale di ciascuno di essi, ma l'evento, purché etiologicamente riconducibile ad una condotta a qualsiasi titolo non consentita (fattispecie in cui i fanghi estratti dalle acque reflue, nel corso dei processi di depurazione, anziché essere debitamente trattati, erano mantenuti all'interno degli impianti di depurazione da cui confluivano direttamente nel Mar Tirreno e in altri corsi d'acqua superficiale) (Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 2021, n. 11998).

La responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati ambientali non è configurabile in relazione al delitto di gestione dei rifiuti nei territori nazionali dichiarati in stato di emergenza, di cui all'art. 6, lett. *a)* e *d)*, n. 2, D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con modificazioni nella L. 30 dicembre 2008, n. 210, non essendo tale disposizione inclusa nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa di cui all'art. 25undecies, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2021, n. 2234).

Con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, i concetti di **interesse e vantaggio** vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico. I detti principi sono adattabili anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell'art. 25undecies dal D.Lgs. 231/2001, nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dal D.Lgs. 152/2006, art. 137 e, oggi, dall'art. 452quaterdecies c.p. Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva (Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157) considerando a tal ultimo riguardo che il risparmio a favore dell'impresa può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione; conseguentemente è stata ritenuta configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente derivante dai reati ambientali di natura colposa di cui al D.Lgs. 152/2006, introdotti per il tramite dell'art. 25undecies, comma 2, D.Lgs. 231/2001 nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, qualora sia stata sistematicamente violata la normativa cautelare con conseguente oggettivo interesse o vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

È legittimo il sequestro preventivo per equivalente disposto sui beni immobili di una Srl responsabile, ex art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001, della realizzazione di una discarica non autorizzata a condizione che la somma sequestrata corrisponda al profitto conseguito dall'impresa nel non aver sostenuto i costi per il corretto smaltimento dei rifiuti (la Corte ha precisato che non è invece consentito il sequestro per equivalente del profitto rappresentato dalla mancata spesa necessaria per la bonifica dell'area) (Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2014, n. 13859).

In tema di responsabilità degli enti per reati ambientali, il **modello di organizzazione e di gestione**, per avere efficacia esimente, dev'essere adottato in riferimento alla specifica struttura ed al tipo di attività dell'impresa, prevedendo in modo chiaro e preciso i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti in concreto volti a prevenire la commissione di reati contro l'ambiente, e dev'essere efficacemente attuato, salvi i casi di cui all'art. 6, commi 4 e 4bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, mediante l'istituzione dell'organismo di vigilanza dotato di concreti poteri di controllo, e la previsione di sistemi di revisione periodica, che garantiscano la tenuta nel tempo di quel modello (Cass. pen., sez. III, 17 maggio 2023, n. 27148).

In ogni caso, è stato precisato che la responsabilità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non trova certamente fondamento nel non aver impedito la commissione del reato. Invero, occorre verificare l'adeguatezza del **modello organizzativo** dell'ente, approntato per impedire che i vertici dell'azienda commettano determinati reati. In definitiva, non si tratta di una responsabilità oggettiva, giacché l'oggetto dell'esame è comunque conseguenza di un'attività volontaria e consapevole di chi ha elaborato il modello, lo ha approvato e reso esecutivo, trattandosi, dunque, di un giudizio strettamente normativo (Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n. 4677); ed infatti, secondo la medesima giurisprudenza, il D.Lgs. 231/2001 parte dal presupposto che un efficace modello orga-